



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2019¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³;

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto

Art. 1, rubrica e cpv. 3

Abrogata

³ La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l'organizzazione dell'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU) della Svizzera.

1 FF 2020 479

2 RS 193.9

3 RS 101

Titolo prima dell'art. 2

**Sezione 2:
Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo
nell'ambito della politica estera**

Art. 2, frase introduttiva

Con le misure di politica estera di cui all'articolo 3 la Confederazione intende:

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Misure di politica estera

¹ Nell'ambito della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:

Art. 4 Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure di cui all'articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

Art. 5, secondo periodo

... Dispone valutazioni periodiche delle misure di cui all'articolo 3 e rende conto all'Assemblea federale per ogni periodo di credito.

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell'articolo 3.

Art. 7 cpv. 1

¹ La Confederazione coordina le misure prese in virtù dell'articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.

Art. 9 Trattamento di dati

L'articolo 2 della legge federale del 24 marzo 2000⁴ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell'articolo 3.

Art. 10 Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere federali sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell'articolo 3.

⁴ RS 235.2

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 3: Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

Art. 10a Forma e finanziamento

¹ L'INDU costituisce l'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo della Svizzera ai sensi dell'allegato alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo («Principi di Parigi»). È un ente di diritto pubblico.

² Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale propone ogni quattro anni all'Assemblea federale un limite di spesa destinato al finanziamento dell'organizzazione e delle attività dell'INDU. L'obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infrastrutturali e che l'INDU abbia sede in una o più università.

³ L'INDU pubblica ogni anno un rapporto d'attività. Lo trasmette al Consiglio federale e alle Camere federali.

Art. 10b Compiti

¹ Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo in Svizzera, l'INDU svolge i seguenti compiti:

- a. informazione e documentazione;
- b. ricerca;
- c. consulenza;
- d. promozione del dialogo e della cooperazione;
- e. educazione ai diritti dell'uomo e sensibilizzazione;
- f. scambi internazionali.

² L'INDU può fornire servizi ad autorità e privati, di norma a pagamento.

³ Nell'adempimento dei propri compiti è indipendente. Non svolge compiti di competenza dell'Amministrazione. Segnatamente non recepisce azioni individuali e non esercita funzioni di vigilanza o di mediazione. Nell'ambito del proprio settore di compiti, decide autonomamente sull'utilizzo delle proprie risorse.

⁴ I membri dell'INDU sottostanno all'obbligo del segreto. Le informazioni ricevute da terzi e le fonti non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l'INDU ha garantito la confidenzialità.

Art. 10c Organizzazione

¹ Gli organi dell'INDU sono l'assemblea dei membri, la direzione e l'ufficio di revisione.

² L'assemblea dei membri delibera sull'impostazione delle attività dell'INDU. A tal fine tiene conto dei Principi di Parigi.

³ I membri possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività è connessa alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo. L'assemblea dei membri decide in merito all'ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell'assemblea dei membri, senza diritto di voto.

⁴ L'assemblea dei membri nomina la direzione. Nell'operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell'uomo nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione, senza diritto di voto.

⁵ Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile⁵, in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all'INDU.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 4: Disposizioni finali

II

All'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021⁶ della legge federale del 7 ottobre 2005⁷ sulle finanze della Confederazione la disposizione qui appresso della presente modifica ha il seguente tenore:

Art. 4 Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure di cui all'articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti d'impegno pluriennali.

III

All'entrata in vigore della legge federale del 18 dicembre 2020⁸ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri la disposizione qui appresso della presente modifica ha il seguente tenore:

Art. 9 Trattamento di dati

Gli articoli 18–20 della legge federale del 18 dicembre 2020⁹ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applicano per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell'articolo 3.

⁵ RS 210

⁶ FF 2021 670

⁷ RS 611.0

⁸ RS ...; FF 2020 8713

⁹ RS ...; FF 2020 8713

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

